



Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017¹ sulla promozione dell'energia è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 4

⁴ Il premio per l'immissione in rete si riduce del 7,1495 per cento per i gestori di impianti che sono assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10–13 della legge del 12 giugno 2009² sull'IVA (LIVA).

Art. 23 cpv. 2^{bis} e 3

^{2bis} I termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio sono sospesi per la durata delle procedure di ricorso concernenti la progettazione, concessione o costruzione.

³ Se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l'organo d'esecuzione può prorogarli al massimo della durata del termine previsto. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza del termine pertinente.

Art. 25 cpv. 6 e 7

⁶ Se il gestore non presenta entro i termini fissati e in forma integrale le informazioni necessarie per i versamenti di cui al capoverso 1, o se non riconosce le direttive del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili approvate dall'UFE, il diritto alla

RS

- ¹ RS **730.03**
- ² RS **641.20**

rimunerazione decade fino al momento della presentazione di tali informazioni o del riconoscimento delle direttive.

⁷ Se un impianto preleva dalla rete più elettricità di quanta ne immetta, l'organo d'esecuzione addebita:

- a. ai gestori degli impianti in regime di commercializzazione diretta: il premio per l'immissione in rete;
- b. ai gestori che immettono in rete elettricità al prezzo di mercato di riferimento: il premio per l'immissione in rete e il prezzo di mercato di riferimento.

Art. 30 cpv. 1 lett. a

¹ L'organo d'esecuzione dispone l'esclusione di un gestore dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi:

- a. non sono rispettati ripetutamente e per tale ragione il premio per l'immissione in rete non è stato versato nel corso di tre anni civili consecutivi (art. 29 cpv. 1);

Art. 35 Termine di attesa

La durata minima durante la quale il gestore non può chiedere un'altra remunerazione unica o altri contributi d'investimento è di:

- a. 15 anni nel caso di IIR;
- b. 10 anni nel caso di impianti a gas di depurazione e di centrali elettriche a legna di importanza regionale.

Art. 45 cpv. 1

¹ L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi:

- a. 12 mesi dopo la garanzia di principio di cui all'articolo 44;
- b. 6 anni dopo la garanzia di principio di cui all'articolo 44, se per la costruzione dell'impianto è necessario modificare le basi pianificatorie.

Art. 47 cpv. 1 lett. d

¹ L'ampliamento di un impianto è considerato considerevole, se mediante misure costruttive:

- d. il volume utile viene aumentato sia di almeno il 15 per cento che di 150 000 metri cubi; o

Art. 62 Costi non computabili

¹ Non sono computabili in particolare i costi:

- a. inerenti a parti dell'impianto che servono al pompaggio-turbinaggio;

- b. remunerati in altro modo, segnatamente i costi per le misure di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 1991³ sulla protezione delle acque (LPAC) e i provvedimenti di cui all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991⁴ sulla pesca (LFSP).

² Se una parte dell'impianto non serve esclusivamente al pompaggio-turbinaggio, non sono computabili solamente i costi inerenti al pompaggio-turbinaggio.

Art. 63 cpv. 3-4^{bis}

³ Nel caso di ampliamenti sono determinanti gli afflussi di denaro risultanti dall'ampliamento che possono essere conseguiti all'interno e all'esterno dell'impianto.

⁴ Nel caso di rinnovamenti sono determinanti gli afflussi di denaro conseguibili a partire dall'intera produzione netta dell'impianto rinnovato nonché gli altri afflussi di denaro che possono essere conseguiti a seguito del rinnovamento fuori dall'impianto.

^{4bis} Nel caso di impianti con una quota di pompaggio-turbinaggio, i deflussi e gli afflussi di denaro derivanti dal pompaggio-turbinaggio non vanno considerati.

Art. 67 cpv. 1

¹ Per IIR secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera c LEne s'intendono gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti urbani di cui agli articoli 31 e 32 dell'ordinanza del 4 dicembre 2015⁵ sui rifiuti.

Art. 82 lett. a

Abrogata

Art. 98 cpv. 1 lett. d

¹ In merito alla remunerazione per l'immissione in rete di elettricità, l'UFE pubblica i seguenti dati nel caso di impianti con una potenza superiore ai 30 kW:

- d. l'ammontare della remunerazione;

Art. 105 cpv. 2

² L'articolo 16 capoverso 4 si applica all'elettricità prodotta dopo il 1° gennaio 2019.

II

Gli allegati 1.1–1.5 e 2.1 sono modificati secondo la versione qui annessa.

³ RS **814.20**

⁴ RS **923.0**

⁵ RS **814.600**

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr

Allegato 1.1
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti idroelettrici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

N. 3

Calcolo del tasso di remunerazione in caso di ampliamento o rinnovamento successivi

Il tasso di remunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente:

$$(P0/P1) * V1 + (1-P0/P1) * (N0/N1) * V1$$

- dove:
- P0: potenza dell'impianto prima dell'ampliamento o del rinnovamento;
 - P1: potenza dell'impianto a seguito dell'ampliamento o del rinnovamento;
 - N0: produzione netta media degli:
 - ultimi 5 anni civili prima dell'ampliamento o del rinnovamento; o
 - anni civili successivi a una modifica all'impianto rilevante per la produzione, intervenuta negli ultimi 5 anni;
 - N1: produzione netta a seguito dell'ampliamento;
 - V1: tasso di remunerazione calcolato sulla scorta dell'intera produzione netta raggiunta a seguito dell'ampliamento o del rinnovamento di cui al numero 2.

N. 5.2.1 e 5.2.2 frase introduttiva

- 5.2.1 Entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente la richiesta di concessione o di licenza di costruzione presentata alle autorità competenti.
- 5.2.2 Entro dieci anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22), deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente almeno le seguenti indicazioni:

N. 5.3.1

- 5.3.1 L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi dodici anni dalla garanzia di principio (art. 22).

N. 6.4

- 6.4 Nel caso di un impianto che, in virtù dell'articolo 3a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁶ sull'energia, beneficia di una remunerazione per l'immissione di elettricità a copertura dei costi o ha ottenuto una decisione positiva, una limitazione della produzione dovuta a un'eventuale condizione posta dalle autorità non comporta l'esclusione dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità.

N. 6.5

- 6.5 Nel caso di impianti che, in virtù dell'articolo 3a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁷ sull'energia, beneficiano di una remunerazione per l'immissione di elettricità a copertura dei costi o hanno ottenuto una decisione positiva e che non rispettano i requisiti minimi per ragioni non imputabili al produttore, la remunerazione continua a essere versata per un periodo pari al massimo a un terzo della durata della remunerazione, qualora non sia possibile adottare delle contromisure. Se in seguito non rispettano nuovamente i requisiti minimi, questi impianti vengono esclusi dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità. Questa norma vale anche per l'anno 2018.

⁶ RU 1999 207, 2008 1223, 2011 4067, 2015 4781

⁷ RU 1999 207, 2008 1223, 2011 4067, 2015 4781

Allegato 1.2
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti fotovoltaici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

N. 2.2

2.2 Tassi di remunerazione

In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 il tasso di remunerazione secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Tasso di remunerazione (ct./kWh)								
	Messa in esercizio								
	1.1.2013-31.12.2013	1.1.2014-31.3.2015	1.4.2015-30.9.2015	1.10.2015-31.3.2016	1.4.2016-30.9.2016	1.10.2016-31.3.2017	1.4.2017-31.12.2017	1.1.2018-31.3.2019	dal 1.4.2019
≤ 100 kW	21,2	18,7	16,0	14,8	14,0	13,3	12,1	11,0	10,0
≤1000 kW	18,5	17,0	15,0	14,1	13,1	12,2	11,5	11,0	10,0
>1000 kW	17,3	15,3	14,8	14,1	13,2	12,2	11,7	11,0	10,0

N. 4.2

4.2 Messa in esercizio

L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi:

- a. 12 mesi dopo la garanzia di principio;
- b. 6 anni dopo la garanzia di principio, se per la costruzione dell'impianto è necessaria una modifica delle basi pianificatorie.

N. 4.3 lett. b e d

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- b. verbale di collaudo con descrizione dettagliata o rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 dell'ordinanza del 7 novembre 2001⁸ sugli impianti a bassa tensione (OIBT) inclusi verbali di misurazione e di verifica;

- d. certificazione dei dati dell'impianto secondo l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE)⁹.

⁹ RS 730.010.1

Allegato 1.3
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti a energia eolica nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

N. 5.2.1 lett. a e c

- a. abrogata
- b. concerne soltanto il testo francese
- c. è stato notificato per il sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità; e

N. 5.3.1 e 5.3.2 frase introduttiva

- 5.3.1 Nel caso di impianti soggetti all'esame dell'impatto sull'ambiente, entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto. La notifica deve contenere il capitolato d'oneri per il rapporto sull'impatto ambientale approvato dal Cantone d'ubicazione.
- 5.3.2 Al più tardi dieci anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto. La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

N. 5.4.1

- 5.4.1 La messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata al più tardi dodici anni dalla garanzia di principio (art. 22).

Allegato 1.4
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti geotermici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

N. 4.2

4.2 Negli impianti geotermici idrotermali il tasso di remunerazione ammonta a:

Classe di potenza	Rimunerazione (ct./kWh)
≤ 5 MW	46,5
≤10 MW	42,5
≤20 MW	34,5
>20 MW	29,2

N. 4.3


4.3 Negli impianti geotermici petrotermali il tasso di remunerazione ammonta a:

Classe di potenza	Rimunerazione (ct./kWh)
≤ 5 MW	54,0
≤10 MW	50,0
≤20 MW	42,0
>20 MW	36,7

Allegato 1.5
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti a biomassa nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

N. 2.2.4 lett. a illustrazione



N. 5

Calcolo del tasso di remunerazione in caso di ampliamento o rinnovamento successivi

Il tasso di remunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente:

$$(P_0/P_1) * V_1 + (1-P_0/P_1) * (N_0/N_1) * V_1$$

- dove:
- P0: potenza dell'impianto prima dell'ampliamento o rinnovamento;
 - P1: potenza dell'impianto a seguito dell'ampliamento o del rinnovamento;
 - N0: produzione netta media degli ultimi 2 anni civili prima dell'ampliamento o del rinnovamento;
 - N1: produzione netta dopo l'ampliamento;
 - V1: tasso di remunerazione calcolato secondo il numero 3 o 4 sulla scorta dell'intera produzione netta raggiunta a seguito dell'ampliamento o del rinnovamento.

Allegato 2.1
(art. 36, 38 e 41–45)

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

N. 2.1

- 2.1 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	Messa in esercizio							
		1.1.2013–31.12.2013	1.1.2014–31.3.2015	1.4.2015–30.9.2015	1.10.2015–30.9.2016	1.10.2016–31.3.2017	1.4.2017–31.03.2018	1.4.2018–31.3.2019	dal 1.4.2019
Contributo di base (fr.)		2000	1800	1800	1800	1800	1600	1600	1550
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	< 30 kW	1200	1050	830	610	610	520	460	380
	<100 kW	850	750	630	510	460	400	340	380

N. 2.3

- 2.3 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	Messa in esercizio							
		1.1.2013–31.12.2013	1.1.2014–31.3.2015	1.4.2015–30.9.2015	1.10.2015–30.9.2016	1.10.2016–31.3.2017	1.4.2017–31.03.2018	1.04.2018–31.3.2019	dal 1.4.2019
Contributo di base (fr.)		1500	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	< 30 kW	1000	850	680	500	500	450	400	340
	<100 kW	750	650	530	450	400	350	300	300
	≥100 kW	700	600	530	450	400	350	300	300

N. 3 lett. i e j

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- i. verbale di collaudo con descrizione dettagliata o rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 OIBT¹⁰ inclusi verbali di misurazione e di verifica;
- j. certificazione dei dati dell'impianto secondo l'articolo 2 capoverso 2 OGOE¹¹;

N. 4.2 lett. b, d ed e

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- b. verbale di collaudo con descrizione dettagliata o rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 OIBT¹² inclusi verbali di misurazione e di verifica;
- c. certificazione dei dati dell'impianto secondo l'articolo 2 capoverso 2 OGOE¹³;
- d. per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012: fotografie che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato ai sensi dell'articolo 6.

¹⁰ RS 734.27

¹¹ RS 730.010.1

¹² RS 734.27

¹³ RS 730.010.1